Firmato digitalmente da
ALESSANDRO MARIANI
CN = MARIANI ALESSANDRO
C = IT

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ATTO DI RICORSO

PER: ***(OMISSIS),*** nato a (OMISSIS) (OMISSIS) il (OMISSIS) e residente in (OMISSIS) (OMISSIS) in Via (OMISSIS) n. (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Mariani ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Latina, via F. Filzi n.19, sc. C, giusta delega allegata in calce al presente atto.

Ai sensi dell'art. 136 cpc comma 3, si chiede che ogni comunicazione, prescritta dalla legge o dal Giudice, sia eseguita a mezzo fax o a mezzo posta elettronica ai seguenti recapiti: avvmariani.a@pec.it, fax 0773.663092.

CONTRO

- ***MINISTERO DELLA DIFESA***, in persona del Ministro *p.t.,* domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (RM), Via dei Portoghesi n.12 mediante messaggio PEC alla casella ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it risultante dal registro Reginde;
- ***COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO*, Commissione per gli accertamenti psicofisici,** domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma (RM) via dei Portoghesi n.12, mediante messaggio PEC alla casella ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it risultante dal registro Reginde.

*** **** ***

1)* PER L'ANNULLAMENTO, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del (OMISSIS) n. (OMISSIS) di Prot., notificato in pari data, (doc.n.1) emesso dalla Commissione per gli accertamenti psicofisici del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, contenente il giudizio di non idoneità espresso dalla medesima Commissione per gli accertamenti psicofisici per *"inidoneità in

quanto l'odierno istante avrebbe un profilo sanitario non compatibile con quello previsto: (OMISSIS)";

2) della graduatoria finale prossima e conseguente nella quale non è stato inserito dovendo peraltro essere ammesso alla fase terza ed ultima prevista dall'art. 11 del Bando di concorso titolato Accertamenti Attitudinali.

3) ove occorra, del Bando di concorso per il reclutamento di 4189 Allievi Carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. quarta serie speciale n. 55 del 12.07.2022;

e per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento reso inter partes, conosciuto e non connesso o consequenziale a quello oggetto di impugnazione, compresi i verbali e tutta la documentazione contenente le valutazioni degli accertamenti psicofisici del ricorrente;

4) NONCHE' PER LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente ad essere collocato utilmente in graduatoria e dunque accedere alla successiva fase concorsuale (accertamenti attitudinali ex art. 11 del Bando di concorso).

IN FATTO

1) Il ricorrente, ha partecipato al bando di concorso di cui in epigrafe superando tutte le prove di cui alla prima fase ex art. 8 del bando n. 55/22 (doc.n.2).

2) A seguito della seconda fase, prevista nell'art. 10 del citato bando, la Commissione per gli accertamenti psicofisici, invocate le norme tecniche di cui alla determinazione del CNSR n. 99/1-22 CC del 01.10.2022, annotava al punto n. 8 delle caratteristiche somato – funzionali, e più precisamente, alla voce AV-apparati vari, (OMISSIS), specificando in nota, prima del giudizio finale, che il

problema sopra indicato (OMISSIS), comportava il coefficiente (OMISSIS) e quindi la non idoneità del prefato concorrente.

3) In considerazione delle norme contenute nel Bando di concorso, e del giudizio negativo espresso, veniva determinata l'automatica estromissione del ricorrente dalla selezione di cui trattasi.

4) Il ricorrente, ricorda di essere stato sottoposto ad un esame obiettivo e non strumentale, dalla Commissione, e per gli effetti, ha avuto occasione di operare una nuova indagine, strumentale, proprio (OMISSIS) che, affidata ad un medico legale, è stata dallo stesso professionista specialista ampiamente esaminata e valutata proprio partendo dal verbale della Commissione.

5) Invocando la direttiva tecnica utile a delineare il profilo dei soggetti idonei al servizio militare di cui al D.M. 2014 (doc.n.3 per estratto) il CTP, giunge ad una analisi più approfondita, e nella relazione medico legale, al punto n. 3 dell'elaborato, scrive, dopo la descrizione riportata dal decreto, che, trattasi dei riferimenti al codice 37 e 43. Specifica, per il caso che ci occupa, il CTU (OMISSIS).

6) Ebbene, il medico legale, specialista in (OMISSIS), afferma per la conseguenza che (OMISSIS) presenta (OMISSIS) tale da determinare ottima funzione (OMISSIS).

7) A cascata, deduce tutta una serie di regolarità ed idoneità conseguenti, per cui, conclude che il coefficiente del profilo sanitario dell'apparato (OMISSIS) del Sig. (OMISSIS) è **2,** ovvero, presenta specifica caratteristica somato funzionale senza alcuna rilevanza sotto il profilo medico legale ai fini dell'espletamento del servizio militare, e rientra a giusto titolo in fascia **A**, quindi deduce, e conclude per la inconfutabile idoneità del ricorrente.

*** **** ***

IN DIRITTO

ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Il provvedimento di esclusione impugnato, è frutto di errore e comunque di inadeguata istruttoria. Prova contraria, strumentale e di consulenza medico legale, ne provano la necessaria esigenza istruttoria. L'esame va quanto meno ripetuto con un CTU, nominato dal Collegio, ovvero presso l'Ospedale Militare di Roma ovvero con il medesimo Organo esaminatore, ma, in composizione diversa, al fine di appurare l'attuale sussistenza o meno dalla causa di idoneità. Tanto perché, nel quadro degli strumenti cognitivi del Giudice Amministrativo sono da sempre esperibili le verificazioni preordinate all'accertamento di un presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento, al fine di consentire l'esercizio del sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell'eccesso di potere, per carenza o errore sul presupposto.

All'esito dell'accertamento, dove si chiede la presenza di un medico di parte, si potrà valutare l'erroneità della valutazione delle circostanze morfologiche dell'apparato (OMISSIS) e le conseguenze mal valutate dalla commissione.

Eccesso di potere per motivazione erronea, illogica ed incongrua; ingiustizia manifesta; eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento; carenza d'istruttoria, contraddittorietà, sviamento di potere;

Le norme contenute nel Bando di concorso, sono finalizzate a regolare tutti gli accertamenti che permettano la selezione dei soggetti meritevoli, che intendono fare parte della singola forza armata. E' chiaro che non tutti gli aspiranti posseggono le caratteristiche giuste per poter essere inseriti in questo particolare ambito lavorativo, ma questo non lascia agli Organi di selezione margini tali da far cadere nel mero arbitrio il loro metro di

giudizio e ciò soprattutto quando l'accertamento consente l'indagine strumentale.

Tali indagini, pur essendo espressione tipica della discrezionalità dell'Amministrazione, non sono sottratte all'indagine dell'adito Collegio giudicante, per ciò che concerne la verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto di valutazione, e dunque della ***logicità*** e della ***congruenza delle conclusioni*** che ne sono scaturite (Consiglio di Stato, sez. IV, 27 Ottobre 1998, n. 1392; T.A.R. Lazio, sez. I^ bis, 28 Agosto 2001, n. 7055; 18 Agosto 2003, n. 7145; Consiglio di Stato, sez.IV, n.1957).

Tra l'altro, la c.d. *discrezionalità tecnica*, ricorre quando l'Amministrazione, per provvedere su un determinato oggetto, deve applicare una norma tecnica alla quale una norma giuridica conferisce rilevanza diretta o indiretta (Consiglio di Stato, sez. IV, 09/04/1999 n. 601). Questa discrezionalità può essere sindacata in relazione alla natura del giudizio tecnico espresso. ***In linea generale, in tema di esclusione da un concorso per inidoneità psico fisica, la giurisprudenza ha affermato che il relativo provvedimento costituisce la risultante, non già di una valutazione tecnico-discrezionale ma di un vero e proprio accertamento tecnico, consistente in un accertamento di un fatto verificabile in modo obiettivo in base a conoscenze e strumenti tecnici di sicura applicazione*** (Consiglio di Stato n.4251 del 25/07/2003; n.1512 del 23/03/2004).

Nel caso di specie, si tratta di sottoporre al sindacato del Giudice valutazioni di merito operate dall'organo tecnico, e fortemente confutate da debita consulenza tecnica del medico legale specialista in (OMISSIS)

L'atto impugnato è del tutto privo di idonei elementi da cui possa desumersi la scelta fatta dall'Amministrazione, E ciò diventa ancor più

rilevante, sotto il profilo della ***carenza di istruttoria***, e delle censure espresse dal CTP, se si considera la non definitività del provvedimento e la sua sottoponibilità ad un procedimento di riesame.

Pertanto premesso il sottoscritto n.q.

CHIEDE

L'annullamento dell'atto impugnato per tutti i motivi sopra esposti. Previa sospensione dell'atto impugnato e l'annullamento e/o la disapplicazione degli atti connessi o presupposti, ed in particolare del bando di concorso, limitatamente alla parte impugnata con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese, competenze ed onorari di giudizio.

Atteso quanto sopra, il sottoscritto n.q. formula le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, *contrariis reiectis,*

1. **in via cautelare, ACCOGLIERE la richiesta sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, previo accertamento del diritto del ricorrente ad essere collocato utilmente in graduatoria e ammetterlo alle successive fasi concorsuali;**

1.II **in via subordinata, ACCOGLIERE l'istanza di sospensiva ai fini del RIESAME della valutazione attitudinale del ricorrente, con conseguente annullamento;**

2. **nel merito, ACCOGLIERE il presente ricorso e ANNULLARE gli atti impugnati.**

3. **Con ogni statuizione anche in ordine alle spese legali, diritti e onorari come per legge oltre ad IVA e CPA.**

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è INDETERMINATO, ed il contributo è pari ad euro 650.00.

<u>Della sospensiva.</u>

Sussiste il *fumus* per quanto detto nel ricorso ed in questa fase cautelare di cui si chiede pronuncia in Camera di Consiglio, il provvedimento impugnato va sospeso ordinando alla Amministrazione resistente a sottoporre il ricorrente ad un rinnovato accertamento sanitario ed in accoglimento della domanda cautelare, all'esito, consentire al ricorrente di partecipare alle ulteriori prove di cui al bando completando così, l'iter di partecipazione al concorso.

Il *periculum* sussiste nel fatto che l'odierno ricorrente si vedrebbe concludere le fasi del concorso verso gli altri aspiranti perdendo ogni *chance* circa la partecipazione stessa al concorso dove, chiede di essere ammesso a partecipare, con riserva. In una prima fase si chiede quindi l'accertamento istruttorio ed all'esito, la sospensione del provvedimento, l'ammissione con riserva e la definizione del processo con sentenza in forma semplificata.

Si chiede quindi fissarsi la Camera di Consiglio per la discussione della sospensiva urgente ed indifferibile.

Latina lì, 06.02.2023 Avv. Alessandro Mariani

Firmato digitalmente da
ALESSANDRO MARIANI
CN = MARIANI ALESSANDRO
C = IT